



Sentenza n. 364/2024

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente
Rossella CASSANETI	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74148** R.G. promosso dalla Procura Regionale nei confronti di **MUSMARRA Dino**, (c.f. MSMDNI59E12F839O), nato il 12.5.1959 a Napoli ed ivi residente in via F. Persico n. 62, int. 20 – sc. D, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Manuela Nugnes presso la quale risulta elettivamente domiciliato in Napoli, via Michelangelo Schipa n. 115 (pec: manuela.nugnes@avvocatismcv.it);

LETTO l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di giudizio;
VISTO il decreto n. 7/2024, depositato il 23.4.2024, con cui la Sezione ha accolto l'istanza ex art. 130 c.g.c., determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio, a carico di Musmarra Dino, nell'importo di euro 270.000,00, fissando in trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso, il termine per il deposito della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento;

ESAMINATA la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della predetta somma trasmessa, a cura del convenuto, in data 21.5.2024;

UDITI, nell'odierna udienza camerale, con l'assistenza del segretario Andrea De Cicco, il relatore Gabriele Pepe, l'avv. Manuela Nugnes per il convenuto ed il rappresentante del P.M. nella persona del S.P.G. Michele Ferrante;

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione del 20.11.2023, la Procura contabile evocava in giudizio Musmarra Dino, nella qualità di professore di II fascia a tempo pieno dall'1.11.2004 al 31.10.2017 e di I fascia dal 1.11.2018 presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", per quivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del ridetto Ateneo, della complessiva somma di euro 947.920,94, oltre rivalutazione, interessi, spese di giustizia e spese legali, in relazione agli addebiti contestati.

Al riguardo, rappresentava il P.M. di essere stato notiziato, con segnalazione della Guardia di Finanza del 13.10.2017, successivamente integrata in data 16.3.2020, di una fattispecie di danno erariale conseguente allo svolgimento tra il 2012 ed il 2017 di innumerevoli incarichi libero - professionali, alcuni assolutamente incompatibili con lo *status* di docente, altri assunti in difetto delle necessarie autorizzazioni datoriali imposte ai professori in regime di tempo pieno, con mancato riversamento dei compensi indebitamente percepiti in favore dell'Ateneo di appartenenza. In risposta all'invito a dedurre, notificato in data 6.4.2023, il Musmarra formulava deduzioni difensive e veniva udito

personalmente. Non ritenendo tali deduzioni idonee a superare gli addebiti contestati, il requirente esercitava l'azione di responsabilità con atto di citazione del 20.11.2023. Nella prospettazione accusatoria, l'illecito amministrativo in esame sarebbe dipeso dalla condotta con cui l'interessato avrebbe intenzionalmente svolto, in modo sistematico e continuativo, attività extraistituzionali in spregio della normativa sul cumulo di impieghi ed in violazione dei propri obblighi di servizio, omettendo di versare all'Ateneo i cospicui compensi guadagnati all'esterno.

Il danno complessivamente contestato, pari ad euro 947.920,94, veniva articolato nelle seguenti voci:

- a) danno da mancato riversamento dei compensi per euro 878.782,02;
- b) danno da violazione dell'obbligo di esclusiva, corrispondente alle differenze retributive tra il regime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito per euro 69.138,92.

Fissata l'udienza di trattazione della controversia ed instauratosi il contraddittorio con memoria del 29.2.2024, si costituiva in giudizio l'attuale convenuto formulando, preliminarmente, istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., dopo avere acquisito, in data 27.2.2024, parere favorevole della Procura al pagamento della somma di euro 270.000,00 pari al 30% dell'importo del danno contestato. In via subordinata, dopo aver respinto la ricostruzione attorea della vicenda, eccepiva: 1. la prescrizione dell'azione giuscontabile per lo spirare del termine quinquennale di legge, in difetto di qualsivoglia doloso occultamento dell'interessato; 2. l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità

e, segnatamente, l'assenza di una condotta antigiuridica dolosa e/o gravemente colposa, a fronte dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Ateneo ed in ragione della natura consulenziale, consentita, delle attività svolte, con il radicarsi di un legittimo affidamento in ordine alla compatibilità delle stesse con la normativa vigente.

All'esito dell'udienza camerale del 18.4.2024, in cui le parti davano atto di avere concordato l'importo di euro 270.000,00 pari a circa il 30% del danno contestato per la definizione *ex art.* 130 c.g.c. della presente controversia, il Collegio dopo le verifiche di rito emetteva il decreto n. 7/2024, del 23.4.2024, con cui fissava in trenta giorni il termine per il versamento, in un'unica soluzione, della somma concordata in favore dell'Ateneo.

In data 21.5.2024, il convenuto provvedeva al deposito della conferente documentazione (reversale di incasso n. 6745 del 17.5.2024) comprovante il pagamento effettuato in favore dell'Amministrazione danneggiata.

All'odierna udienza camerale, la Procura prendeva atto dell'avvenuta corresponsione della somma stabilita in esecuzione del decreto n. 7/2024, del 23.4.2024, che aveva accolto la richiesta di rito abbreviato, insistendo per le spese. La difesa del convenuto precisava di avere depositato l'attestazione dell'Ateneo comprovante il buon esito del pagamento, chiedendo, infine, l'esonero dalle spese di lite.

La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione, assunta sulla scorta delle seguenti argomentazioni in punto di

DIRITTO

1. Preliminarmente va rammentato che l'art. 130 c.g.c. ha introdotto *“con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario il c.d. rito abbreviato*. Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Nell'ambito di tale giudizio l'organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 1032/2022 e n. 666/2023).

In caso di ammissibilità dell'istanza, con decreto motivato in camera di consiglio, viene determinata la somma dovuta, con indicazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento della stessa e fissazione di ulteriore udienza ai fini dell'accertamento del disposto pagamento.

2. Ciò premesso, nella vicenda in esame, il Collegio, accertato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma stabilita - come da documentazione in atti - in ottemperanza al decreto n. 7/2024, del 23.4.2024, ritiene di dover procedere alla definizione del giudizio *ex art. 130 c.g.c.*; l'accertato, effettivo, importo corrisposto dal Musmarra in favore dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” pari ad euro 270.000,00 deve considerarsi soddisfattivo della

pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura con l'atto introduttivo della presente controversia così come rimodulata in sede di adesione al rito abbreviato facendo, di conseguenza, venir meno ogni interesse di quest'ultima alla prosecuzione del giudizio. Contemporaneamente ha trovato realizzazione l'interesse del convenuto alla definizione del presente contenzioso senza dovere procedere al dibattimento e fruendo della riduzione concordata dell'originaria pretesa risarcitoria.

3. Alla suddetta pronuncia deve, tuttavia, conseguire anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell'odierno convenuto alle spese di giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla citazione in epigrafe, così decide:

1. Definisce il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto Musmarra Dino per la causale dedotta nel correlativo giudizio di merito di cui verrà disposta, con separato provvedimento, la cancellazione dal ruolo;

2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio (abbreviato e merito) liquidate con separata notula.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 27 giugno 2024.

L'ESTENSORE

Gabriele Pepe
(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Michele Oricchio
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 03/07/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)